



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 19/12/ 2024



Sommario

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO	4
Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
Articolo 4 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Articolo 5 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	8
Articolo 6 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	9
Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI	10
Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	11
Articolo 10 - BASE IMPONIBILE	14
Articolo 11 - COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI R.S.U.	15
Articolo 12 – CATEGORIE DI UTENZA	15
Articolo 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	17
Articolo 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	18
Articolo 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	18
Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	18
Articolo 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	19
Articolo 18- PERTINENZE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:	19
Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	20
Articolo 20 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO	20
Articolo 21 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	21
Articolo 22 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	22
Articolo 23 - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	24
Articolo 24 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	25
Articolo 25 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.	26
Articolo 26 - ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE	28
Articolo 27 – CUMULO RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI	29
Articolo 28 - TRIBUTO PROVINCIALE	29
Articolo 29 - TARIFFA GIORNALIERA	30
Articolo 30 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE	31
Articolo 31 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE	33



Articolo 32 - TERMINI PER IL PAGAMENTO	34
Articolo 33 – MODALITA’ E STRUMENTI DI PAGAMENTO.....	35
Articolo 34 – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	36
Articolo 35 - MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO..	37
Articolo 36 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	37
Articolo 37 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	38
Articolo 38 - ACCERTAMENTI	40
Articolo 39 - CONTENZIOSO.....	41
Articolo 40- SANZIONI.....	42
Articolo 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	42
Articolo 42 - VERIFICA DICHIARAZIONI REDDITO ISEE.....	43
Articolo 43 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	43



Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di APRILIA della Tassa sui Rifiuti, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di APRILIA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto per le utenze domestiche in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di



pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

5. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'art.183 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006):
- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti stradali;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.
 - g) SONO RIFIUTI URBANI, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE i rifiuti che si producono negli agriturismi come disciplinato nel successivo art. 12.
6. NON SONO RIFIUTI URBANI, ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
7. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;



i) i veicoli fuori uso.

8. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

9. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "**riciclo**", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

b) "**autocompostaggio**", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

c) "**compostaggio di comunità**", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

d) "**riutilizzo**", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

e) "**recupero**", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

f) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) «**detentore**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

h) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;



- i) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- j) «**gestione dei rifiuti**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- k) «**gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l) «**raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- m) «**raccolta differenziata**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- n) «**spazzamento delle strade**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- o) «**rifiuto organico**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «**rifiuti alimentari**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- q) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- r) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- s) «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un



ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- t) «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- u) «**centro di raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- v) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti o riparabili suscettibili di riutilizzo;
- w) «**preparazione per il riutilizzo**», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Articolo 5 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - c) i rifiuti radioattivi;
 - d) i materiali esplosivi in disuso;
 - e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:



- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 6 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Presupposto dell'imposta è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. Si intendono per:
 - a) **"locali"**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa almeno su tre lati verso l'esterno con strutture fisse o mobili e qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **"aree scoperte"**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **"aree scoperte operative"** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi;
 - d) **"utenze domestiche"**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - e) **"utenze non domestiche"**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.



L'occupazione, la detenzione o il possesso di pertinenze all'abitazione, magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (anche inseriti nella categoria D), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o della presenza di una specifica attività, comporta l'assoggettabilità al tributo e l'onere, in capo all'occupante/detentore/possessore del bene, dell'iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare ogni anno presso l'ufficio Tributi del Comune.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25.
6. Per le utenze domestiche l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica, o dalla data di sottoscrizione di contratti di locazione, o dalla data di stipula dell'atto di compravendita o di altro diritto reale.
7. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate al tributo se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
8. Sono escluse dalla TARI:
 - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è qualsiasi persona fisica o giuridica che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree assoggettabili.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 30 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona



giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.
6. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i seguenti locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) i sottotetti qualora non utilizzabili, a tal fine il sottotetto è da considerare non utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'intradosso del solaio, è inferiore a m. 1,80;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle attività quali ballo, biliardo, calcio balilla ecc.;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione purché si presenti idonea documentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, attestante lo stato di inutilizzabilità del locale. Tale condizione risulta incompatibile con il mantenimento della residenza all'interno



dell'immobile o con il persistere di qualsiasi tipo di occupazione;

- g)* le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h)* le aree adibite in via esclusiva al transito o alla manovra dei veicoli nei parcheggi dei supermercati, ipermercati e centri commerciali; mentre sono soggetti alla tassa gli stalli, coperti e scoperti, destinati alla sosta, anche se gratuita, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente sull'inidoneità a produrre rifiuti;
- i)* serre a terra costituite da strutture movibili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali;
- j)* per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, le aree di aspirazione per la pulizia dei veicoli distinte separatamente nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k)* zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- l)* gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e con esclusione delle pertinenze.
- m)* fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- n)* le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, non solo per mezzo di opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con la relativa legenda, ma anche da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.



Articolo 9 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle **utenze non domestiche** non si tiene conto esclusivamente di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui agli articoli 4 e 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, fermo restando l'assoggettamento delle restanti parti dell'area dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le porzioni di immobili dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali, della silvicoltura e della pesca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti speciali. Non si considerano, tuttavia, produttive di rifiuti speciali, e restano pertanto assoggettate alla TARI, le superfici che, seppur all'interno di locali con destinazione agricola, agroindustriale o della silvicoltura e della pesca, per il tipo di attività svolta sono produttive di rifiuti urbani, come uffici, magazzini, e porzioni di essi, volti allo stoccaggio e/o commercializzazione di prodotto finito, rimesse di automezzi, depositi di materiale non legato alla produzione, e più in generale, qualsivoglia area che non sia produttiva in modo esclusivo, continuativo e prevalente di rifiuto speciale derivato dallo svolgimento dell'attività agricola, agroindustriale, della silvicoltura e della pesca;
 - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive dove l'accesso è consentito esclusivamente al personale sanitario;
 - c) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
3. Qualora sia documentata, per mezzo di opportuna planimetria autenticata da un tecnico specializzato, una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, secondo le modalità indicate di seguito, rispetto all'intera superficie:

Codice Categoria	Descrizione	% di abbattimento
20	Attività industriali con capannone di produzione	40%



	di beni specifici	
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	30%
19	Carrozzerie, autofficine ed elettrauto	20%
4	Distributori di carburante	20%
17 & 18	Attività artigianali	20%
25 & 28	Supermercati, ipermercati di generi misti	20%
03	Coltivatori diretti e imprese agricole, agroindustriale, della silvicoltura e della pesca	20%
-	Altre Categorie non rientranti in quelle precedenti	20%

4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, ogni anno **entro il 31 gennaio** dell'annualità successiva a quella di riferimento l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. L'agevolazione sarà riconosciuta nell'annualità successiva a quella a cui si riferisce la documentazione presentata e previa allegazione di idonea planimetria redatta da tecnico specializzato corredata da dettagliata legenda. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

5. Per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio attività ed entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l'ufficio tributi la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa, tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc.).

6 Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all'agevolazione, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.

7 Qualora, il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione, verrà applicato un abbattimento del 20%.

Articolo 10 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da



quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, nella misura minima, è quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 11 - COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei costi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e chiusura degli impianti di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito Piano Economico Finanziario, definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe, nel quale vengono evidenziati le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario.

Articolo 12 – CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
2. Per **utenze domestiche** si intendono tutti i locali predisposti ad abitazioni civili e pertinenze.
Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:



- a) **domestiche residenti**: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
- b) **domestiche non residenti**: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).
3. Le **utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Sono assoggettate ad autonoma sottocategoria (7bis – Agriturismi con ristorazione) come da **Allegato "A"**, e limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, le attività agrituristiche riportata all'art. 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96 che abbiano ad oggetto:
- a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
- c) l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini.
7. Nel caso in cui, all'interno dell'immobile, si svolga una attività di bed and breakfast, casa vacanze, affittacamere, la relativa categoria Tari attribuibile, ai sensi della potestà regolamentare, è quella di alberghi senza ristorante. Tale equiparazione prescinde dalla forma imprenditoriale o meno dell'attività svolta e dalla relativa iscrizione al registro della camera di commercio. Qualora tale attività venga svolta compatibilmente con un'impresa agroindustriale è prevista autonoma sottocategoria (8bis - Alloggi nell'ambito agroindustriale senza ristorazione). Tali alloggi riguardano locali ubicati in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli privi dell'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande.



8. In caso in cui si svolga una attività di affitto-giardino, indipendentemente dalla forma imprenditoriale o meno e dalla relativa iscrizione al registro della camera di commercio, l'area sulla quale si concretizza tale servizio è considerata operativa e sarà soggetta alla relativa categoria Tari che meglio rappresenta la specifica attività svolta.

Articolo 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.i..
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
7. In accordo con le disposizioni di legge vigenti, nella determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
8. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A decorrere dall'anno 2022, così come disciplinato dall'art. 3 comma 5-quinquies D.L. n. 228/2021, convertito nella L. 25/2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.



9. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Articolo 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e comunque nel rispetto delle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, come disciplinato dal successivo articolo 31.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e



dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. I locali pertinenti all'abitazione principale (classificati con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7) si considerano, ai fini del tributo, parte integrante della stessa e sono soggetti soltanto alla quota fissa della tariffa in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Articolo 18- PERTINENZE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. A ciascuna utenza domestica è attribuibile una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7. Nel caso in cui il numero di pertinenze sia superiore alla misura massima indicata, si considerano utenze non domestiche iscrivibili nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).
2. Per le pertinenze collegate alle abitazioni ubicate ad indirizzo diverso da quello di residenza condotte da persona fisica, non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, il numero degli occupanti è pari a



- 1.
3. Per le pertinenze collegate alle abitazioni ubicate ad indirizzo diverso da quello di residenza condotte da persona fisica nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali (ditta individuale), o da persona giuridica, si considerano utenze non domestiche iscrivibili nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche iscrivibili nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli, o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 33, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 20 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del



servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, tale circostanza deve essere certificata dall'Ufficio Ecologia e Ambiente, su richiesta dell'interessato da presentare entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento, nel caso della riduzione di cui al comma 1, ovvero entro 30 giorni dal manifestarsi dell'evento.

Articolo 21 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Su apposita richiesta del titolare dell'obbligazione tributaria, da presentare **entro il 30 giugno** dell'anno successivo, sono previste:

a) **riduzioni nella sola quota variabile**, finanziate nell'ambito della composizione tariffaria della TARI, per le utenze domestiche, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- I.* del 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, o di utente residente all'estero o che dimori, dimostrandolo, all'estero per più di 6 mesi l'anno, dichiarando di non avere l'intenzione di affittare il locale o concederlo in comodato d'uso. Tale condizione deve essere annualmente documentata tramite la presentazione di bollette luce, gas, acqua che dimostrino un consumo particolarmente ridotto;
- II.* del 20% del fabbricato rurale ad uso abitativo utilizzato come abitazione principale dall'agricoltore a condizione che sia proprietario del solo immobile adibito ad abitazione principale all'interno del territorio comunale.

b) **agevolazioni**, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 % del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

- I.* riduzione del 25% nel caso di nucleo familiare con **almeno due figli minorenni**, fiscalmente a carico, per il solo immobile adibito a propria abitazione principale e sue dirette pertinenze, che, alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento, hanno un reddito familiare ISEE riferito all'anno d'imposta precedente non superiore a € 12.000,00 (dodicimila/00);
- II.* riduzione del 30% nel caso di nucleo familiare composto fino ad un massimo di **n. 2 persone con almeno un pensionato di età non inferiore a 60 anni e** per il solo immobile adibito a propria abitazione principale e sue dirette pertinenze, che, alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento, hanno un reddito familiare ISEE non superiore a € 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00);
- III.* riduzione del 100% per il solo immobile adibito ad abitazione principale e sue dirette pertinenze, con



presenza di **almeno un disabile con invalidità non inferiore al 100%** nel nucleo familiare di appartenenza risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare risultante da apposita certificazione ISEE, non sia superiore ai seguenti scaglioni:

N° COMPONENTI	LIMITE DI REDDITO ISEE
1	12.000,00 €
2	15.000,00 €
3	18.000,00 €
4	20.000,00 €
oltre i 4	22.000,00 €

- IV. riduzioni del 100% per le abitazioni occupate dalle vittime del terrorismo e delle associazioni malavitose in possesso di documentazione rilasciata dalla Prefettura;
- l'Ente riconosce altresì, l'agevolazione con riduzione del 100% della sola parte fissa della tariffa per le Utenze Domestiche ricadenti nell'**area delimitata come da Allegato "B"** al presente Regolamento, in quanto ricadenti in area maggiormente colpita dalla presenza dell'impianto di preselezione dei RSU di RIDA Ambiente srl. Le Utenze Domestiche beneficiarie sono identificate d'ufficio, unitamente all'assegnazione della riduzione in oggetto.
 - Nel caso di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
 - Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione a pena di decadenza.
 - Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 - In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni e/o riduzioni è prevista l'applicazione della riduzione o agevolazione più conveniente per il contribuente.

Articolo 22 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO



1. Esclusivamente per le **utenze domestiche con giardino**, la frazione di rifiuto domestico denominata “organico” può essere utilmente riciclata in loco con la procedura del “**compostaggio domestico**”.
2. L’Albo Compostatori Comunale è l’elenco dei cittadini/ utenti che dichiarano di avere un giardino e di trattare in modo autonomo i rifiuti compostabili in luogo del conferimento al servizio di pubblico comunale.
3. Gli utenti interessati possono presentare la richiesta di iscrizione/ cancellazione all’Albo Compostatori Comunale, compilando il modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale; la richiesta di iscrizione dovrà essere presentata dal soggetto già iscritto a ruolo
4. Gli iscritti all’ **Albo Compostatori Comunali**, presso l’Ufficio Ecologia e Ambiente, riceveranno dal Comune, in comodato gratuito le compostiere, materiale informativo, e servizio di assistenza.
5. Gli iscritti all’Albo Compostatori Comunali, beneficeranno di una riduzione tariffaria annuale quantificata in € **20,00 per ogni persona** che, alla data di presentazione della richiesta, risiede nell’immobile oggetto a tassazione, entro il limite massimo di riduzione concessa pari a € 200,00.
6. Per avere diritto alla riduzione è necessario che:
 - a. la richiesta di iscrizione all’Albo Compostatori Comunali, venga presentata, dal titolare dell’utenza TARI, **entro il 20 dicembre precedente all’anno tributario di riferimento** per mezzo dell’apposita modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale.
 - b. la compostiera venga ritirata entro il termine massimo del **20 gennaio** dell’anno tributario di riferimento, così come rilevato dal gestore del servizio.
 - c. al momento della consegna della compostiera venga riconsegnato al gestore del servizio, il kit per il conferimento al servizio pubblico della frazione organica.
 - d. nel caso di attività di compostaggio effettuato senza il ritiro della compostiera, il kit per il conferimento al servizio pubblico della frazione organica venga riconsegnato al gestore del servizio di raccolta, entro il 20 gennaio dell’anno tributario di riferimento.
7. La riduzione:
 - e. verrà inserita nella bolletta a conguaglio dell’annualità tributaria di riferimento dietro autorizzazione dell’Ufficio Ecologia e Ambiente.
 - f. verrà quantificata sulla base dei residenti alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all’Albo Compostatori;
 - g. per gli anni successivi a primo anno, verrà quantificata annualmente sulla base dei residenti alla data del primo Gennaio dell’anno tributario di riferimento;
 - h. non verrà concessa nel caso di richieste di cancellazione pervenute nel corso dell’anno tributario di riferimento.
8. La riduzione non ha effetto retroattivo e eventuali variazioni che possano modificare l’importo della riduzione devono essere comunicate tempestivamente.



9. L'Ufficio Ecologia e Ambiente, entro il primo semestre di ciascun anno, provvederà a trasmettere l'elenco degli aventi diritto alla riduzione all'Ufficio Tributi.

Articolo 23 - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

1. Al fine di incentivare il conferimento delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche presso il centro comunale di raccolta, è prevista una **riduzione della TARI nella parte variabile della tariffa** che tenga conto delle quantità e della qualità di rifiuti urbani conferiti.
2. A tal fine è stato istituito presso il centro comunale di raccolta un apposito sistema di rilevazione automatizzato che permette ad ogni conferimento di individuare il soggetto conferente, la quantità ed anche la tipologia di rifiuti conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale.
3. La riduzione di cui al comma 1 è concessa:
 - a) alle **utenze domestiche**, al raggiungimento, **entro il 31/12 di ogni anno**, di un punteggio minimo di 250 punti, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della Tari pari al 5%. Per ogni 250 punti eccedenti a quelli minimi raggiunti entro il 31/12 del medesimo anno verrà applicata una riduzione ulteriore del 5%.

La riduzione massima annua non può superare il 30% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza.
 - b) alle **utenze non domestiche**, classificate nelle 30 categorie di cui all' Allegato A, al raggiungimento **entro il 31/12 di ogni anno** del punteggio minimo riportato nell' **Allegato C1**, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della TARI pari al 5% e di un ulteriore 5% per ogni ciascun multiplo delle soglie di riferimento di cui all'Allegato C1 di seguito riportato. La riduzione massima annua non può superare il 30% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza.
4. Per le utenze non domestiche, in caso di smarrimento del badge, il legale rappresentante deve richiederne un altro all'ufficio Ambiente ed Ecologia, tramite il modulo predisposto dall'amministrazione comunale allegando la copia del documento di identità, e previo versamento della somma di € 5,00 da effettuare secondo le modalità specificate dall'ufficio.
5. Il 31 dicembre di ogni anno solare, si procede all'elaborazione della percentuale di riduzione corrispondente. La riduzione verrà applicata sulla parte variabile della TARI relativa all'anno tributario successivo a quello in cui sono stati accumulati i punti.
6. Il 31 dicembre di ogni anno solare, tutti i punti accumulati verranno azzerati.
7. L'agevolazione trova applicazione in riferimento ai punteggi accumulati nel corso dell'anno precedente a quello tributario, secondo quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale.
8. L'Ufficio Ecologia provvederà a trasmettere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i dati relativi alle percentuali di riduzione all'Ufficio Tributi che provvederà a decurtarle dalla parte variabile della TARI dovuta,



riferita all'anno successivo a quello di accumulo dei punti. La decurtazione da applicare sarà contabilizzata entro i termini di invio ai contribuenti del "saldo" per l'anno successivo di riferimento.

9. Coerentemente con il punto 4.2. dell'allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i, previo posizionamento da parte del soggetto gestore di adeguati contenitori, potranno essere conferite presso il centro comunale di raccolta le tipologie di rifiuti descritti nell' **Allegato C2**. Il punteggio attribuibile ad ogni singola tipologia di rifiuto elencato nell'Allegato C2 è stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 24 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile sarà una percentuale data dal rapporto tra la quantità totale documentata di rifiuti avviati al recupero e la quantità totale di rifiuti potenzialmente producibili dall'attività, sulla base del relativo coeff. Kd di cui al DPR n. 158/199, vale a dire:

$$\% \text{ riduzione} = \frac{\text{q.tà totale di rifiuti avviati al recupero}}{(\text{coeff. Kd} \times \text{Mq})}$$

4. La percentuale di riduzione non può in ogni caso essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, né può essere cumulata con altre riduzioni.
5. La richiesta di riduzione deve essere presentata, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:



- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
 8. Per le nuove utenze la domanda deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio dell'attività.
 9. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
 10. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 25 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.

1. Le utenze non domestiche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
3. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, allo smaltimento di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi per la prima volta della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio



pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il **30 giugno** dell'anno precedente a quello di riferimento, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per gli anni a seguire, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento, le utenze che si sono avvalse della facoltà di cui al comma 1, devono presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate).

La documentazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.



8. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
9. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 14 c.1 L. n.118 del 05 agosto 2022, per un periodo **non inferiore a 2 (due) anni**. Allo scadere del periodo corrispondente alla durata contrattuale comunicata, salva nuova richiesta presentata entro il termine di cui al comma 4, l'utenza non domestica si intenderà automaticamente rientrata nel servizio di privativa prestatato dal Comune.
10. Nel caso in cui le utenze non domestiche, che si sono avvalse della facoltà di cui al comma 1, vogliano rientrare nel servizio di privativa del Comune prima della scadenza contrattuale, dovranno presentare entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento, apposita dichiarazione con la quale manifestano tale intendimento.

Articolo 26 - ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Con riferimento **alla sola parte variabile della tariffa** per le Utenze NON Domestiche, sono riconosciute, previa e apposita istanza documentata, le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione del 10% per i locali pubblici che, tramite apposita documentazione, certifichino la dismissione d'uso definitiva di slot-machine, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di "ludopatia";
 - b) riduzione del 100% per il solo intero anno di imposta successivo all'apertura, avvenuta entro i due anni dall'iscrizione al registro imprese della CCIA, per nuove aziende con una superficie non superiore a 250 mq il cui Legale Rappresentante/Titolare abbia un'età massima di 36 anni compiuti, previa dimostrazione dei predetti requisiti. Riduzione valida esclusivamente per le aziende individuate nelle seguenti Categorie di cui all' **Allegato A**:

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- c) riduzione del 100% per il solo intero anno di imposta successivo all'apertura avvenuta entro i due anni dall'iscrizione al registro imprese della CCIA per le aziende definite "start up innovative", ai sensi della L. 221/2012, previa dimostrazione dei predetti requisiti;



- d) riduzione del 100% per gli spazi, interni ed esterni, nettamente delimitati ove sono ubicati i contenitori per la raccolta differenziata. Riduzione valida esclusivamente per gli esercizi di vicinato, con una superficie catastale non superiore ai 60 mq.
- e) riduzione del 100% per l'area nettamente delimitata, occupata esclusivamente dai distributori di vendita alla spina e/o dispenser all'interno di attività commerciali destinate alla vendita di prodotti alimentari e detersivi.
- f) riduzione, nella misura di cui alla tabella a seguire, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nell'anno solare. La riduzione si applica a condizioni che risultino licenze o atti assentivi rilasciati dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

MESI DI NON ESERCIZIO	% RIDUZIONE QUOTA VARIABLE
>=3	15%
>=4	23%
>=5	32%
>=6	40%
>=7	48%
>=8	57%
>=9	65%
>=10	73%
>=11	82%

Articolo 27 – CUMULO RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire di una sola di esse e dovrà essere applicata quella più favorevole al contribuente.

Articolo 28 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal



Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Articolo 29 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggetta al canone di cui all'art.1, comma 837, della Legge 27/12/2019 n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il versamento del canone unico patrimoniale.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. La TARI giornaliera applicata agli esercenti il **commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio** (ad esempio gli esercenti il mercato settimanale, ed ogni altra manifestazione fieristica o contraddale effettuata su suolo pubblico) e ad ogni altra tipologia di occupazione di suolo pubblico, ad eccezione di quelle di cui al seguente comma, è quella di cui alla categoria 29 (banchi di mercato generi alimentari) per le occupazioni che prevedono la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande, e quella di cui alla categoria 16 (banchi di mercato beni durevoli) per tutte le altre tipologie di occupazione. Tali tariffe sono da intendersi al metro quadrato al giorno.
7. La TARI giornaliera relativa alle **occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante** è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria 2 (Cinematografi e Teatri), rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%.
8. In mancanza di una ulteriore voce di occupazione, non attribuibile alle tipologie di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale



del 100%.

9. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti e campane e da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle norme generali o regolamentari.
10. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare anche contestualmente al Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche, a mezzo degli strumenti di pagamento di cui al successivo art.33.
11. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - Occupazioni effettuate con soste non superiori a 120 minuti;
 - Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
 - Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
 - Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
12. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARI.

Articolo 30 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **90 (novanta giorni)** solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:



- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.



6. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
7. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le **utenze domestiche**: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le **utenze non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli **edifici in multiproprietà** e per i **centri commerciali integrati**, dal gestore dei servizi comuni.
8. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo. L'ufficio tributi può procedere, stante il principio di solidarietà tra gli occupanti, ad una voltura di ufficio, la quale però non esonera dall'obbligo di denuncia.
10. La dichiarazione Tari non può in ogni caso essere sostituita da qualsiasi altra comunicazione presentata a qualsiasi ufficio dell'Ente.

Articolo 31 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **novanta (90) giorni** solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.



4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Articolo 32 - TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in n. 3 rate:

ACCONTO

- 1° RATA – 16 Aprile
- 2° RATA – 16 settembre

SALDO



– 3° RATA – 16 dicembre

2. Con riferimento al **pagamento in unica soluzione** il termine di scadenza è fissato il **16 giugno**, almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. La Giunta Comunale, in presenza di circostanze che rendano necessario apportare variazioni alle scadenze di cui al comma 1, potrà procedere con propria deliberazione stabilendo scadenze diverse per singola e specifica annualità.
3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 70% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 33 – MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Il versamento della TARI è effettuato con bollettino PagoPA o bonifico bancario, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 82/2005 o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,



l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

4. Per le eventuali richieste di rateizzazione trova applicazione il vigente Regolamento Generale dei rapporti con il contribuente e delle Entrate Comunali.

Articolo 34 – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili online. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;



- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Articolo 35 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate individuati in base ad accertamento dei Servizi Sociali del territorio;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 50,00 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi (tasso legale variato di +/- max 3 punti percentuale), a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Articolo 36 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data



di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 37 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. L'Amministrazione favorisce l'adempimento dell'obbligazione tributaria, anche se tardiva, promuovendo l'utilizzo del ravvedimento operoso che consente al contribuente di sanare il tardivo pagamento e la tardiva dichiarazione, mediante il versamento di una sanzione ridotta, come stabilito dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni secondo il seguente criterio:
 - a) ad un decimo (1/10) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta (30) giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono (1/9) del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta (90) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta (90) giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo (1/8) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;



- d) ad un settimo (1/7) del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto (1/6) del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - f) ad un quinto (1/5) del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
 - g) a un quarto (1/4) del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - h) ad un decimo (1/10) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta (90) giorni.
2. Il contribuente che intenda avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'Ufficio Tributi, presentando apposita istanza.



3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 38 - ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a tal fine, così come disciplinato dalla L. 212/2000 per come modificata dal D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, e con riferimento esclusivo agli atti per i quali esso è previsto obbligatoriamente, prima dell'invio dell'avviso notifica al contribuente un invito al contraddittorio disciplinato dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del Contribuente.
2. L'Ente altresì può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato Responsabile del Servizio Tributi del Comune, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire



apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Nel caso di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione, il predetto termine decorre dalla data ultima utile per la presentazione della dichiarazione, corrispondente al 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive.
 6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
 7. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792-814 dell’art 1 della L. 160/2019 e s.m.i. Gli atti così, come disciplinati, acquistano, dunque, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell’ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Articolo 39 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’**accertamento con adesione** sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi del D.Lgs. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni, il contribuente può proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Latina entro 60 giorni dalla notifica dell’atto



impositivo. Ai sensi dell'art 16-bis del D.Lgs 546/1992, dal 1° Luglio 2019 il ricorso, deve essere notificato esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni del DM 23/12/2013 N.163 e nei successivi decreti di attuazione. Per le controversie di valore non superiore ad euro € 3.000,00 è ammessa la difesa in proprio e, qualora il contribuente non si avvalga dell'assistenza tecnica di un professionista, è possibile notificare il ricorso con modalità analogiche all'ente, in base agli art.137 e seguenti del c.p.c. o mediante consegna diretta o spedizione in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto. Per le controversie di valore superiore ad euro € 3.000,00 è necessaria in giudizio l'assistenza tecnica di un difensore abilitato ai sensi dell'art 12 D.Lgs 546/1992. La costituzione in giudizio dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni secondo le disposizioni dell'art 22 del D.Lgs n. 546/1992, con modalità telematiche previste dall'art 16-bis del D.Lgs 546/1992.

Articolo 40- SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 25% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi da 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art.1 L.147/2013.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 ai sensi del Regolamento UE 2016/679.



Articolo 42 - VERIFICA DICHIARAZIONI REDDITO ISEE

1. Tutte le dichiarazioni ISEE allegate ad eventuali richieste di riduzioni ed agevolazioni sono inviate d'ufficio, ai fini dei relativi controlli, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 43 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e ne sostituisce i precedenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.